

- (5) Il progetto notificato stabilisce prescrizioni specifiche di composizione, arricchimento, etichettatura e commercializzazione per gli alimenti a base di proteine di latte vaccino o caprino che sono destinati a essere utilizzati come bevande per i bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni. La sezione 2 del progetto notificato in particolare stabilisce prescrizioni relative alla composizione delle «bevande per la prima infanzia» e del «latte per la prima infanzia» e all'aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze a questi alimenti. La sezione 3 della misura notificata stabilisce talune prescrizioni per le denominazioni, le dichiarazioni e la presentazione delle informazioni ai consumatori.
- (6) L'articolo 7 del progetto notificato dispone che per la commercializzazione di «bevande per la prima infanzia» e «latte per la prima infanzia» siano utilizzate le seguenti dichiarazioni: «a) la fascia di età compresa tra uno e tre anni a cui sono destinati; b) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce una dieta equilibrata; c) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce gli integratori di vitamina D; e d) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce il latte materno».
- (7) Le autorità dei Paesi Bassi spiegano che le suddette indicazioni obbligatorie contenute nel progetto notificato sono giustificate da motivi di protezione della salute pubblica e di protezione dei consumatori.
- (8) Le autorità dei Paesi Bassi non hanno presentato alcun elemento di prova che giustifichi la misura per motivi di protezione della salute pubblica. Al contrario, nella relazione che accompagna il progetto notificato le autorità dei Paesi Bassi spiegano che le «bevande per la prima infanzia» e il «latte per la prima infanzia» non sono necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini nella prima infanzia.
- (9) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.
- (10) Le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare <sup>(2)</sup>, che però è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> a decorrere dal 19 luglio 2016.
- (11) In considerazione di tale abrogazione, l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013 impone alla Commissione di analizzare in una relazione l'eventuale necessità di disposizioni specifiche per le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, ossia di età compresa tra uno e tre anni. Il 31 marzo 2016 la Commissione ha adottato una relazione relativa a tali prodotti <sup>(4)</sup> («la relazione del 2016»).
- (12) La relazione del 2016 ha concluso che non sono necessarie disposizioni specifiche per questa categoria di alimenti in quanto l'applicazione corretta e completa del quadro generale della legislazione alimentare dell'UE può regolamentare adeguatamente la composizione delle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia e la comunicazione sulle caratteristiche del prodotto.
- (13) Tali conclusioni erano basate sul parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Nel suo parere del 2013 <sup>(5)</sup> l'Autorità ha notato che tali prodotti non hanno un «ruolo cruciale» e «non possono essere considerati necessari per rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini» se confrontati con altri prodotti alimentari che possono essere inclusi nella loro normale alimentazione.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

<sup>(4)</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM(2016) 0169 final).

<sup>(5)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, 2013, «Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union», EFSA Journal 2013; 11(10): 3408.

